

Imposta di bollo
assolta con mod.
F24 € 48,00



N. 81

GUARDIA DI FINANZA

LEGIONE ALLIEVI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

viale Europa 97 – 70132 Bari

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE per l'affidamento del servizio di medico civile addetto al servizio sanitario e medico per l'assistenza ad esercitazioni a fuoco presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, ex Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Periodo 20 settembre 2019 – 31 dicembre 2021.

Atto autorizzativo n. 318 in data 26/08/2019.

L'anno 2019, addì 20 del mese di settembre in Bari presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza,

PREMESSO

- che la Legione Allievi, quale Distaccamento Amministrativo, ha effettuato una ricerca di mercato per individuare una figura professionale che ricopra la mansione di medico civile, addetto al servizio sanitario e medico per l'assistenza ad esercitazioni a fuoco;

- che a seguito di dimissione volontarie del precedente professionista e contestuale esaurimento della graduatoria di merito della gara esperita in data 19/07/2018 il ruolo è stato ricoperto eccezionalmente dal Dirigente Militare Sanitario titolare;

che è stata indetta nuova gara per l'individuazione della figura professionale richiesta attraverso sistema di e-Procurement modalità ASP (Application Service Provider) con scadenza presentazione delle offerte in

data 05/09/2019;

SIA NOTO

che si procede alla stipulazione della presente convenzione tra:

- la Legione Allievi della Guardia di Finanza, C.F. 93445050722, di seguito denominata Amministrazione, rappresentata dal Ten. Maria BENEDETTO, Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria;

- Dott. DE FEO Daniele nato a Bari (BA) il 25 aprile 1993, DFEDNL93DA662X, residente in Bari, VIA Duca D'Aosta Vico VI n. 33, nella sua qualità di professionista.

CONDIZIONI GENERALI

Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore in materia negoziale, nonché segnatamente quelle relative:

- al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- alla Circolare n. 27709 in data 29 gennaio 2013 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale della Guardia di Finanza con annessa Direttiva tecnica recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza;
- al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione;
- al R.D. 23 maggio 1924, 827 "regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato";
- al *Capitolato Generale d'Oneri per la Guardia di Finanza*", approvato con Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014, n. 181
- art. 3, comma 44, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge Finanziaria 2008);

• art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 5 ottobre

2010, concernente il “Regolamento recante determinazione dei limiti

massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della

finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo”;

• art. 15 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

ARTICOLO 1 - NORME GENERALI

Il professionista selezionato, come sopra individuato, si obbliga, in forza della

presente convenzione, di assicurare il servizio di medico civile addetto al

servizio sanitario e medico per l'assistenza ad esercitazioni a fuoco presso la

Legione Allievi di Bari.

Il servizio di che trattasi decorre dal 20 settembre 2019 – 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 2 - SPESE DI GESTIONE

Considerata la natura del servizio, le spese di gestione, così come quelle delle

comuni utenze, sono a totale carico dell'Amministrazione.

ARTICOLO 3 - PULIZIE E NORME IGIENICHE

Il professionista garantisce all'Amministrazione la massima correttezza e

precisione nell'espletamento delle prestazioni ad esso richieste e la massima

cura nell'uso dei locali e dei materiali messi a sua disposizione. Si impegna a

mantenere nel massimo ordine in perfetta pulizia gli arredi, gli impianti, i

macchinari, le attrezzature e i materiali messi a disposizione

dall'Amministrazione.

ARTICOLO 4 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il libero professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le

informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 5 - SERVIZIO SVOLTO

Il professionista si obbliga ad espletare nei confronti del personale amministrato dal Distaccamento l'opera di medico civile addetto al servizio sanitario e medico per l'assistenza ad esercitazioni a fuoco presso la Legione Allievi di Bari e Poligoni esterni:

- impegnandosi a compiere tutti gli atti professionali richiesti, attenendosi alle norme ordinarie in vigore per l'Esercito ed a quelle speciali della Guardia di Finanza;

- impegnandosi ad osservare le prescrizioni di carattere generale emanate dal Comando Generale della Guardia di Finanza in merito all'esigenza del Reparto, con particolare riguardo all'igiene e profilassi;

- non acquisendo il diritto alla corresponsione della 13^a mensilità, né al godimento delle ferie;

- dichiarando sotto la propria responsabilità, che le prestazioni anzidette non sono incompatibili con altre attività da lui eventualmente svolte;

- dichiarando altresì che nell'assunzione dell'incarico non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali ex art 53 del d.lgs. 165/2001.

Gli orari e le giornate saranno stabilite rispettivamente:

- secondo il calendario dei Tiri del Reparto per il servizio di Medico per l'assistenza alle esercitazioni a fuoco;
- nella misura massima di 5 ore giornaliere e cinque giorni settimanali per il servizio di addetto al servizio sanitario in copresenza con il Capo Servizio Sanitario/DSS presso la caserma di riferimento.

ARTICOLO 6 - COMPENSO/PAGAMENTO

E' previsto un compenso orario di Euro 20,00 al lordo di ritenute ed imposte di legge, frutto del ribasso operato dal professionista in sede di presentazione dell'offerta, con una previsione di spesa massimale di euro 22.500,00 al lordo di ritenute ed imposte di legge per l'intero periodo (20 settembre 2019 – 31 dicembre 2021).

Per la prestazione oggetto della presente convenzione non si darà luogo ad alcuna revisione del prezzo contrattuale, restando lo stesso fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto.

Dal punto di vista fiscale, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 55/2013 il professionista dovrà emettere fattura elettronica riportando su di essa:

- il Codice Univoco Ufficio: 2WGX YA;
- gli estremi del c/c dedicato (art. 3 legge 136/2010).

La fattura dovrà essere intestata alla: **Legione Allievi Guardia di Finanza -**

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Viale Europa 97 – 70132 Bari

Codice Fiscale 93445050722, Codice Univoco ufficio 2WGX YA.

Alla fattura dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo delle presenze

giornaliere e delle relative ore prestate.

Ai fini del pagamento il professionista si è impegnato a comunicare

obbligatoriamente l'IBAN ove operare l'accredito delle somme dovute:

(IT27F0100504000000000008879);

I pagamenti avverranno nel rispetto dei termini indicati nel Decreto Legislativo

n. 231/2002 e comunque non prima della prevista attestazione di buona

esecuzione della prestazione da cui risulti che la stessa è avvenuta

regolarmente, ovvero che il Professionista è incorso in inadempienze,

debitamente contestate, per le quali ricorrono i presupposti per l'applicazione

delle penalità contrattuali.

Detto pagamento è subordinato altresì alla verifica della regolarità

contributiva, cui provvederà d'ufficio questa Amministrazione.

ARTICOLO 7 - ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI

LAVORO

Il professionista è ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o colposo

che cagioni danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, a

terzi o cose di terzi, e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei

relativi danni prodotti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista dichiara di

essere in regola con le assicurazioni di legge previste per l'esercizio del

proprio incarico di medico e dichiara la propria regolarità contributiva.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze

assicurative, previdenziali e fiscali.

ARTICOLO 8 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal 20 settembre 2019 – 31 dicembre

2021.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il presente rapporto specificandone i motivi, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di trenta giorni, senza che il professionista contraente possa avanzare alcuna pretesa per tale soluzione.

Non è ammesso il rinnovo del presente accordo, che potrà essere eventualmente prorogato ai sensi del vigente codice, al solo fine di poter esperire le procedure volte all'individuazione di un nuovo professionista.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Resta intesa, nei casi espressamente previsti dalla legge, la facoltà della "Stazione Appaltante" di recedere dal contratto anticipatamente, in qualsiasi momento, dagli obblighi previsti dalla sottoscrizione della convenzione, senza dover alcun compenso al professionista aggiudicatario, con esclusione degli emolumenti spettanti per le prestazioni già effettuate alla data della comunicazione di recesso.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi, oltre a quelli espressamente previsti nei precedenti articoli:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro la data prefissata;
- d) in caso di interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;

- | | |
|---|--|
| e) in caso di comunicazione di tre diffide derivanti da inadempienze gravi, | |
| secondo le valutazioni di questo Comando, o per reiterata applicazioni di | |
| penali; | |
| f) per assegnazione al Reparto di uno o più Ufficiali medici, a partire dal | |
| mese successivo all'arrivo dei menzionati Ufficiali ; | |
| g) per determinazioni di soppressione / sospensione / interruzione del | |
| servizio, disposte dal Comando Generale; | |
| h) per determinazioni di soppressione / trasferimento del Reparto, disposte | |
| dal Comando Generale. | |

Con la risoluzione del contratto per colpa del contraente l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo.

L'affidamento a terzi verrà notificato al professionista inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione.

L'esecuzione in danno non esime dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il professionista per sopravvenute esigenze, previo avviso di 30 gg, potrà comunicare via pec la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10 - PENALI

In caso di inadempimento parziale e/o totale e/o di ritardo nell'adempimento della prestazione del servizio da parte del professionista, quale ne sia la causa, salvo il caso di colpa grave dell'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali previste dagli artt. 1382 e seguenti del Codice Civile.

Le penali vengono applicate dall'Ufficio Amministrazione competente su segnalazione dell'inadempimento fatta dal Dirigente il Servizio Sanitario della

Legione Allievi, previa contestazione al professionista. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore e alle incombenze previste dalla legge.

ARTICOLO 11 - SUB- APPALTO E SOSTITUZIONI

Per la particolare tipologia del servizio in rassegna, resta espressamente convenuto che il professionista non potrà, nel corso della fornitura della prestazione, cedere ovvero affidare a terzi - in tutto o in parte, tramite subappalto o cottimo - il servizio assunto, a pena di nullità del contratto stesso.

Il professionista, in caso di impedimento, dovrà indicare idoneo sostituto, previa espressa autorizzazione da parte di questa Legione Allievi (subordinata al possesso da parte del sostituto dei medesimi requisiti professionali); ciò, fermo restando l'obbligo di assolvere in proprio al pagamento del compenso spettante al sostituto per la prestazione resa, sollevando l'Amministrazione da ogni obbligo, onere e impegno amministrativo, contributivo, fiscale e contabile nei confronti del terzo.

ARTICOLO 12 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del professionista tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione. Ai fini fiscali si dichiara che la presente scrittura è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

ARTICOLO 13 - RIMANDO

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, si rimanda alle norme del Codice Civile, "*Capitolato Generale d'Oneri per la Guardia di Finanza*", approvato con Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014, n. 181 e ss.mm.ii., che il contraente dichiara di ben conoscere e accettare in

ogni sua parte e che non si allega al presente atto, pur facendone parte integrante, restando le prestazioni in argomento contenute nella "procedura comparativa", che rappresenta l'Allegato A al presente atto.

ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento della presente scrittura privata sarà competente in via esclusiva il foro di Bari.

Il presente atto che consta di n. 11 pagine di carta resa legale con versamento dell'equivalente di n.3 (tre) marche da bollo tramite mod. F24, come previsto da normativa, è stato letto dalle parti, accettato e sottoscritto e siglato a margine di ciascun foglio dai contraenti in data e luogo come sopra.

LE PARTI

IL PROFESSIONISTA CONTRAENTE

Dott. DE FEO Daniele

Ente Certificatore: ARUBA PEC

Validità: fino al 04/08/2021

FIRMA Digitale n. 7430010007929874

L'AMMINISTRAZIONE IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA

(Ten. Maria Benedetto)

Ente Certificatore: Namirial spa.

Validità: fino al 26/08/2022

FIRMA Digitale n. RHI5977855809

A norma dell'art. 1341 del C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nella presente obbligazione, con particolare riguardo agli articoli da 1 a 14, dichiarano di approvarle reietta fin d'ora ogni reciproca

eccezione.

LE PARTI

IL PROFESSIONISTA CONTRAENTE

Dott. DE FEO Daniele

Ente Certificatore: ARUBA PEC

Validità: fino al 04/08/2021

FIRMA Digitale n. 7430010007929874

L'AMMINISTRAZIONE IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA

(Ten. Maria Benedetto)

Ente Certificatore: Namirial spa.

Validità: fino al 26/08/2022

FIRMA Digitale n. RHI5977855809